



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 19 del 28.09.2023

Parere su Variazione di Avanzo Vincolato Rendiconto Anno 2022 – Certificazione Covid

Il Sottoscritto ALCIATI Manuel, nella sua qualità di Revisore del Conto del Comune di Vaprio d'Agogna per il triennio 2022-2025;

- Vista la variazione sull'avanzo Vincolato Rendiconto anno 2022 a seguito dell'Invio della Certificazione finale Covid-19 trasmessa tramite portale in data 17/05/2023 e pervenuta in data 22.09.2023;

VISTO l'art. 13, commi da 1 a 3 del D.L. n. 4/2022 che recita:

“1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. (61)

2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022;

VISTO il comunicato del 21 aprile 2023 pubblicato sul portale web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui si riporta un estratto:

“Si segnala, inoltre, che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell'anno 2022. Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).”;

CONSIDERATO che le risultanze del rendiconto 2022 non sono allineate a quelle della successiva certificazione di cui al richiamato art. 13 del D.L. n. 4/2022, trasmessa dall'Ente utilizzando l'apposito applicativo web in data 17/05/2023, e che si rende, quindi, necessario modificare tale primo documento ed, in particolare, tutti i seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, andando a rettificare la parte vincolata (quota “vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” e “Vincoli derivanti da trasferimenti”), relativa al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e/o altri trasferimenti ricompresi nella certificazione Covid-19/2022, e conseguentemente la parte disponibile, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato:

- Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d. Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
- VISTO l'art. 4-bis, comma 1 dell'art. del D.L. n. 51/2023, inserito con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87;
- VISTA la Faq RGS n. 50 del 1° luglio 2022, inerente la certificazione Covid-19 e considerato che il fondo funzioni fondamentali attribuito al Comune di Vaprio d'Agogna

ammonta complessivamente ad € 49.435,49 e ritenuto quindi dover vincolare lo stesso importo come somma massima che lo Stato può richiedere sulla base della certificazione presentata tramite l'applicativo web in data 17/05/2023

- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in questione;
- Preso atto e verificata la nuova composizione del risultato di amministrazione oggetto di variazione così composto :

Nuova composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	Importi
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	18.739,74
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	1.000,00
Altri accantonamenti	12.655,30
Totale Parte accantonata	32.395,04
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	99.810,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.552,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	78.583,56
Altri vincoli	
Totale Parte vincolata	190.946,55
Parte destinata agli investimenti	370.030,61
Parte disponibile	1.190.278,24
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	1.783.650,44

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Attestando e verificando la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle proposte di variazione.

Ceva li 28.09.2023

IL REVISORE DEI CONTI

ALCIATI Manuel